PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE

Art. 13

Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

Versione in vigore dal 5 aprile 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Estremi	Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Titolo	II — Norme per le costruzioni in zone sismiche
Capo	I — Nuove costruzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-le-costruzioni-con-particolari-prescrizioni-per-le/art-13-parere-delle-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

sezioni-a-competenza-statale-degli-uffici-del-genio